

# Comune di Pescantina

*(Provincia di Verona)*

## REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI  
NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25.02.2009, esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2009, esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

<p align="center"><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA</b></p>	<p align="center"><b>NORME DI LEGGE RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO</b></p>
<p align="center"><b>TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b></p>	
<p align="center"><b>Articolo 1</b> <b>Oggetto e definizione dei servizi</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legislazione di settore vigente:</p> <p>a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi;</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea .....</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> – Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.</p> <p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 2 – SERVIZIO DI TAXI – COMMI 1 E 2</b></p> <p>1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.</p> <p>2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI</b></p> <p>1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche</p> <p>a) si rivolge ad utenza indifferenziata;</p> <p>b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;</p> <p>c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone ad intensa conurbazione.</p> <p>2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.</p> <p>3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.</p> <p>4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.</p> <p>5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.</p> <p><b>Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285</b> <b>ART. 86 – SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE O TAXI</b></p> <p>1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.</p> <p>2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500 a € 6.000. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della</p>

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura.

patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70 a € 280.

**Legge 15 gennaio 1992, n. 21**

**ART. 3 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili d'attracco.

**Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22**

**ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. L'inizio del servizio con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del mezzo.
6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
- 6bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

**ART. 85 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE**

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
  - le motocarrozze;
  - le autovetture;
  - gli autobus;
  - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  - i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 e, se si tratta di autobus, da € 343,35 a € 1.376,55. La

	<p>violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.</p> <p>4 bis Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70 a € 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.</p>
<p>2. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sono da intendersi definiti, in via generale e nei loro elementi specifici, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.</p> <p>3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto; si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria.</p>	<p style="text-align: center;"><u>DEFINIZIONE GENERALE</u></p> <p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea</b>  <b>ART. 1 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.</b></p> <p>1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.</p> <p>2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:</p> <p>a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;</p> <p>b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 2 - DEFINIZIONI</b></p> <p>1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.</p> <p>2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:</p> <p>a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;</p> <p>b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale.</p>
<b>TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO</b>	
<b>Art. 2</b> <b>Titolo per l'esercizio dei servizi</b>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 8. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 1</b></p>

<p>1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica oppure a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>3. La licenza per il servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego nei rispettivi servizi.</p>	<p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 1</b></p> <p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Cumulo dei titoli</b></p> <p>1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni, anche se rilasciati da comuni diversi, sono regolati dalla vigente legislazione.</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 2</b></p> <p>2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 2</b></p> <p>2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Forme giuridiche di esercizio dei servizi</b></p> <p>1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono esercitare la propria attività esclusivamente secondo le forme giuridiche previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 7 – FIGURE GIURIDICHE – COMMA 1</b></p> <p>1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;</li> <li>b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;</li> <li>c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;</li> <li>d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.</li> </ol> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 14 – FIGURE GIURIDICHE</b></p> <p>1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della loro attività, possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto</li> </ol>

<p>2. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti dalla legislazione vigente ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma precedente è necessario dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;</li> <li>b) iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;</li> <li>c) esistenza di un valido titolo giuridico che conferisce all'organismo suddetto la disponibilità del mezzo cui è riferita la licenza o l'autorizzazione;</li> <li>d) estremi della copertura assicurativa a più conducenti.</li> <li>e) possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o l'autorizzazione.</li> </ul> <p>4. Nella licenza e/o autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.</p>	<p>dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;</li> <li>c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;</li> <li>d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.</li> </ul> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.</p> <p>3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Ambiti operativi territoriali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio dell'Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo consentano.</li> <li>2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio di taxi avviene soltanto all'interno dell'area comunale.</li> <li>3. Per il servizio di noleggio con conducente, l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, deve avvenire con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune, purché la prenotazione, dimostrabile con contratto o con lettera d'incarico aziendale, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b></p> <p>ART. 2 - <u>SERVIZIO DI TAXI</u> – ULTIMO CAPOVERSO DEL COMMA 1 E COMMA 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [omissis] il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.</li> <li>2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.</li> </ol> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b></p> <p>ART. 3 - <u>SERVIZIO DI TAXI</u> – COMMA 1, LETTERA C)</p> <p>c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.</p> <p>ART. 4 – <u>SERVIZIO DA NOLEGGIO</u> – COMMA 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo</li> </ol> <p>ART. 8 – <u>COMPETENZE COMUNALI</u> - COMMI 3 E 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. I Comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate.</li> <li>4. I Comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione</li> </ol>
<p><b>TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI</b></p>	

## **Art. 6**

### **Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione;
  - b) avere un'età compresa tra i 21 ed i 55 anni limitatamente al servizio taxi;
  - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada;
  - d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio di Verona o, in alternativa, essere titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente in qualsiasi forma costituita ai sensi della legge 218/2003;
  - e) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 6/bis;
  - f) non aver trasferito la precedente licenza o l'autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, nei cinque anni precedenti;
  - g) non essere titolari di altra licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune (nel caso del servizio taxi);
  - h) avere la disponibilità giuridica del veicolo al momento del rilascio della licenza o autorizzazione;
  - i) limitatamente al servizio noleggio con conducente disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, al momento del rilascio della stessa;
  - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge, da dimostrarsi successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione e prima dell'inizio del servizio

**Decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286** - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

**Regolamento provinciale** per l'iscrizione al ruolo di conducente di autoveicoli in servizio pubblico non di linea adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 21 ottobre 1998, n. 120.

**Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22**

ART. 4 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE –  
COMMA 2

2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi.

Per rimessa si intende uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa di settore.

**Art. 6/bis**  
**Idoneità morale**

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
  - a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
  - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
  - c) non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
  - d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione.In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
  - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita

- per azioni;  
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

#### TITOLO IV – CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE TAXI E DI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

##### Art. 7

##### Determinazione dei contingenti

1. Nell'ambito dei contingenti assegnati al Comune, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono così determinate:

##### TAXI:

Assegnate: N° 3

Operative: N° 0

**Disponibili N° 3**

##### NOLEGGIO CON CONDUCENTE:

Assegnate: N° 8

Operative: N° 2

**Disponibili N° 6**

2. Successive modificazioni al contingentamento, disposte dagli enti a cui legittimamente è demandato tale compito, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

##### Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22

##### ART. 6 - COMPETENZE REGIONALI

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le Province, in relazione alle tipologie di servizio definite all'articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai Comuni.
2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori:
  - a) popolazione residente nel territorio comunale;
  - b) domanda di mobilità;
  - c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto;
  - d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;
  - e) presenza di strutture economico-produttive;
  - f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.

**Deliberazione di Giunta Regionale n° 628 del 22 marzo 2002** riguardante "L.R. 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra"

##### ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI ASSENTIBILI DAI COMUNI

Integrata dalla **Deliberazione di Giunta Regionale n° 4151 del 30 dicembre 2005**, "Integrazione alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla determinazione del contingente di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente assentibili dai Comuni".

#### TITOLO V – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

##### Art. 8

##### Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

##### Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22

##### ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 1

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), (essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente) il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno

<p>2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una riduzione permanente degli organici dei servizi, come determinati dai contingenti comunali di cui all'articolo 7, comma 1, il Comune procede ad indire il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.</p>	<p>una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Bando di concorso</b></p> <p>1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;</li> <li>b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;</li> <li>c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;</li> <li>d) l'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;</li> <li>e) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;</li> <li>f) le materie di esame;</li> <li>g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;</li> <li>h) la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità;</li> <li>i) schema di domanda per la partecipazione (allegato sub A).</li> </ul> <p>2. Il bando è pubblicato All'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle organizzazioni di categoria previste dalla legislazione vigente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Presentazione della domanda</b></p> <p>1. La domanda, in carta resa legale, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con conducente deve essere presentata al Comune e redatta secondo lo schema di cui all'art. 9 lettera i). Il Comune valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte. Viene</p>	

<p>quindi trasmesso alla commissione di concorso l'elenco dei candidati ammessi, con relativa documentazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Commissione di concorso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 9, il Comune nomina un'apposita commissione di concorso.</li> <li>2. La commissione è composta da: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dal responsabile dell'unità organizzativa comunale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;</li> <li>b) da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione;</li> <li>c) esperti nella conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese, che intervengono esclusivamente ai fini della verifica della conoscenza della lingua</li> </ol> </li> <li>3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.</li> <li>4. L'unità organizzativa comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte.</li> <li>5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.</li> <li>6. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.</li> <li>7. La commissione, svolte le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette all'Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>Titoli valutabili ai fini del concorso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titoli da valutarsi ai fini del concorso ed i relativi punteggi sono analiticamente individuati nella tabella allegata sub B).</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</li> </ol> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 15 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'aver esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo</li> </ol>

	<p>16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p><b>Esame: modalità di svolgimento e materie</b></p> <p>1. L'esame si svolge attraverso una prova di accertamento delle seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente);</li> <li>b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia, con particolare riferimento al territorio comunale autorizzante;</li> <li>c) principali norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada;</li> <li>d) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo (obbligatorio per licenza di taxi e facoltativo per autorizzazioni di noleggio con conducente).</li> </ol> <p>2. Le prove si intendono superate se il candidato ottiene almeno 36 punti per le autorizzazioni di noleggio con conducente e 39 punti per le licenze taxi, come somma dei punteggi delle prove d'esame.</p> <p>3. A parità di punteggio complessivo viene data precedenza al candidato con il maggior carico di famiglia, secondo quanto riportato nella tabella allegata sub. lett. B) al presente regolamento; in caso di ulteriore parità si procede per estrazione a sorte.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p><b>Validità della graduatoria</b></p> <p>1. Ai fini dell'assegnazione di ulteriori licenze ed autorizzazioni la relativa graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione della stessa.</p> <p>2. Per la copertura di licenze o autorizzazioni vacanti rispetto ai contingenti si utilizza la graduatoria di cui al comma 1) del presente articolo.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comune, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, punti h), i) del presente regolamento; il requisito di cui al punto j) è dimostrabile prima dell'inizio del servizio.</li> <li>2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti.</li> <li>3. Le licenze e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo previa dimostrazione dell'assenza di cause ostative previste dalla legge.</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992 n. 21</b> <b>ART. 8 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 2</b> <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 3 del presente regolamento</i></p> <p><b>ART. 9 – TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE – COMMA 3</b> 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'Autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 15 – MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 2</b> <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 3 del presente regolamento</i></p> <p><b>ART. 17 – TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI – COMMA 3</b> 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>Validità delle licenze e delle autorizzazioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La licenza e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a controllo periodico che deve avvenire almeno una volta ogni 3 anni da parte del Comune al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'atto autorizzativo. Ove i controlli evidenzino l'esser venuto meno di uno o più requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, il Comune pronuncia la decadenza della licenza o autorizzazione. E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza o dell'autorizzazione comunicare al Comune il venir meno di anche uno solo dei requisiti autorizzatori.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Inizio del servizio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'assegnatario di licenza o autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi, improrogabili, dal rilascio del titolo.</li> </ol>	

**TITOLO VI – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

<p align="center"><b>Art. 18</b> <b>Trasferibilità per atto tra vivi</b></p> <p>1. Il trasferimento della licenza e/o dell'autorizzazione è autorizzato dal Comune, su richiesta del titolare a persona da questi designata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>2. Qualora il trasferimento avvenga per sopravvenuta inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare al Comune la certificazione medica rilasciata nelle forme di legge, attestante l'inabilità o inidoneità al servizio entro 5 giorni dal rilascio della stessa.</p> <p>3. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il titolare è tenuto, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, a restituire i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni autorizzativi.</p> <p>4. La richiesta di trasferimento della titolarità della licenza o autorizzazione deve essere trasmessa al Comune entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento che, con riferimento al sopra ricordato articolo 9, comma 1, della legge 21/92, dà luogo alla possibilità o alla necessità di chiedere il trasferimento, a pena di decadenza della licenza o autorizzazione.</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 9 - <u>TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE</u> – COMMI 1 E 3</b></p> <p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;</p> <p>b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età,</p> <p>c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.</p> <p>3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 17 - <u>TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI</u> – COMMI 1 E 3</b></p> <p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;</p> <p>b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;</p> <p>c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.</p> <p>3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.</p>
<p align="center"><b>Art. 19</b> <b>Trasferibilità per causa di morte del titolare</b></p> <p>1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>2. Gli eredi del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione. La comunicazione deve altresì indicare uno dei seguenti casi:</p> <p>a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 9 - <u>TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE</u> – COMMA 2</b></p> <p>2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 17 - <u>TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI</u> – COMMA 2</b></p> <p>2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.</p> <p><b>ART. 16 - <u>SOSTITUZIONE ALLA GUIDA</u> – COMMA 2</b></p> <p>2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione</p>

<p>aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;</p> <p>b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;</p> <p>c) la volontà degli eredi di età inferiore ai 20 anni di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento fino al compimento del ventiduesimo anno di età.</p> <p>3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo previsto dalla legge.</p> <p>4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'avvio del procedimento per revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p> <p>5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 2, deve dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune, entro il termine di 90 giorni dalla data di designazione, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.</p>	<p>possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>Sostituzione alla guida</b></p> <p>1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve comunicare formalmente al Comune la sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di settore.</p> <p>3. Qualora il sostituto non sia un collaboratore familiare, dovrà essere comunicata anche la tipologia del contratto, legalmente riconosciuto, esistente tra le parti.</p> <p>4. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 10 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA</b></p> <p>1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;</li> <li>b) per chiamata alle armi;</li> <li>c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;</li> <li>d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;</li> <li>e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.</li> </ul> <p>3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n° 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n° 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.</p> <p>4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con</p>

<p>delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere l'attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al capo XI.</p>	<p>conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.</p> <p>5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 16 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA</b></p> <p>1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;</li> <li>per chiamata alle armi;</li> <li>per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;</li> <li>per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;</li> <li>nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.</li> </ol> <p>2. <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 19 del presente regolamento</i></p> <p>3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962 (Ora decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001). Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.</p> <p>4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice civile.</p> <p>5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b>  <b>Collaborazione familiare</b></p> <p>1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal presente regolamento.</p> <p>2. A tale fine, il titolare deve presentare, congiuntamente al collaboratore, comunicazione al Comune, dando contestualmente comunicazione, anche mediante apposita autodichiarazione, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il collaboratore deve risultare in possesso</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 10 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA – COMMA 4</b></p> <p>4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.</p> <p><b>Codice Civile</b>  <b>ART. 230 bis - IMPRESA FAMILIARE</b></p> <p>Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.</p> <p>I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena</p>

<p>di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti;</p> <p>b) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.</p> <p>3. Il Comune, verificato il possesso dei requisiti previsti, rilascia con apposito atto il nulla osta e ne riporta nota nella licenza o nell'autorizzazione e nel libretto di servizio.</p> <p>4. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.</p>	<p>capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.</p> <p>Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.</p> <p>Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.</p> <p>Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.</p> <p><b>Decreto legislativo 8 agosto 1994, n° 490</b> - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n° 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Personale dipendente</b></p> <p>1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.</p> <p>2. Entro 30 giorni dall'assunzione, il titolare deve comunicare al Comune il nominativo del dipendente autista, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p>	
<b>TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <b>Obblighi dei conducenti</b></p> <p>1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:</p> <p>a) mantenere in perfetto stato di efficienza, pulizia ed igiene il veicolo;</p> <p>b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;</p> <p>c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;</p> <p>d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento ed esporre le tabelle contenenti le tariffe rilasciate dal Comune;</p> <p>e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi</p>	<p><b>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b> <b>ART. 169 - TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE – COMMA 6</b></p> <p>6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.</p>

<p>contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);</p> <p>f) tenere nel veicolo oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione, il libretto di servizio e il libretto dei turni di servizio (per i soli taxi);</p> <p>g) indossare durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;</p> <p>h) tenere un comportamento corretto e confacente con il pubblico servizio prestato, in particolare, con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;</p> <p>i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Municipale;</p> <p>j) trasportare animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente; un solo animale domestico di piccola taglia può essere tenuto in grembo dal passeggero; i cani accompagnatori di non vedenti debbono essere trasportati gratuitamente</p> <p>k) comunicare al Comune l'eventuale cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;</p> <p>l) comunicare al Comune eventuali notifiche delle prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi</b></p> <p>1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:</p> <p>a) aderire esclusivamente nel territorio comunale a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente entro il numero di passeggeri consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché il taxi non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";</p> <p>b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore</p>	

<p>notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;</p> <p>c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;</p> <p>d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe vigenti, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti eventualmente richiesti;</p> <p>e) assicurare che il tassametro sia regolarmente funzionante in base alla tariffa vigente;</p> <p>f) rispettare i turni di servizio assegnati;</p> <p>g) comunicare al cliente, in modo esplicito e immediato, l'eventuale passaggio a zone tariffarie diverse.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obblighi specifici per i conducenti dei servizi di noleggio con conducente</b></p> <p>1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:</p> <p>a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;</p> <p>b) esporre all'interno della rimessa e sede del vettore, in luogo ben visibile, le tariffe minime e massime applicate ai sensi dell'articolo 43 comma 2, in lingua italiana e in lingua inglese;</p> <p>c) presentare comunicazione entro 15 giorni al Comune nel caso di eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, che deve essere annotata sull'autorizzazione.</p> <p>d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Comune ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente</b></p> <p>1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio notturno o comportante una spesa superiore a Euro 30,00</p>	

<p>un anticipo dell'importo presunto o pattuito;</p> <p>2. In particolare il tassista ha diritto di:</p> <p>a) rifiutare la corsa all'utente in stato di evidente alterazione o che si presenti in condizioni igieniche non compatibili con il mantenimento del veicolo in stato di pulizia ed igiene;</p> <p>b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile;</p> <p>c) riscuotere, in caso di attesa richiesta dal cliente, in via anticipata il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento più quello per il tempo di attesa indicato dal cliente;</p> <p>d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti al turno di lavoro prescelto.</p> <p>3. L'avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di circostanziata segnalazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo al Comune.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieti per i conducenti di taxi e noleggio con conducente</b></p> <p>1. E' fatto divieto ai conducenti di:</p> <p>a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;</p> <p>b) fumare e consumare cibo durante la corsa;</p> <p>c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;</p> <p>d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;</p> <p>e) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;</p> <p>f) trasportare, durante il servizio, persone diverse dai clienti;</p> <p>g) trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;</p> <p>h) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;</p> <p>i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici di linea;</p> <p>j) consentire la conduzione dell'autovettura a</p>	<p><b>Decreto legislativo 285/92</b>  <b>ART. 23 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI</b> –  2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.</p> <p>11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.</p> <p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 -</b>  <b>ART. 57. (Art. 23 del Codice della Strada) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI.</b></p> <p>1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.</p> <p>2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;</p> <p>b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;</p> <p>c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;</p> <p>d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;</p> <p>e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.</p>

<p>persona estranea, anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio.</p>	<p>3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; <i>b</i>) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; <i>c</i>) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>c</i>) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo <i>a</i>) non possono circolare sulle autostrade.</p> <p>4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:</p> <p><i>a</i>) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;</p> <p><i>b</i>) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m<sup>2</sup>;</p> <p><i>c</i>) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;</p> <p><i>d</i>) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;</p> <p><i>e</i>) che non sia realizzata mediante messaggi variabili</p> <p>5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.</p> <p>6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi</b></p> <p>1. Oltre ai divieti di cui all'articolo precedente all'esercente il servizio taxi è vietato:</p> <p><i>a</i>) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;</p> <p><i>b</i>) accettare prenotazioni in forme diverse da quelle previste dal presente Regolamento;</p> <p><i>c</i>) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita richiesta;</p> <p><i>d</i>) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività lavorative estranee al servizio;</p> <p><i>e</i>) modificare il turno annotato sul libretto dei turni di servizio;</p> <p><i>f</i>) adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie</p>	

<p>ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieto specifico per l'esercente il servizio di noleggio con conducente</b></p> <p>1. E' vietata la sosta per attesa del cliente che non sia in esecuzione ad un contratto di trasporto in atto.</p>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.</b>  <b>ART. 4 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE –</b>  <b>COMMA 2</b>  <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 1 del presente regolamento</i>  <b>ART. 8 – COMPETENZE COMUNALI –</b> <b>COMMA 4</b>  <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 5 del presente regolamento</i></p>
<p><b>TITOLO VIII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Caratteristiche dei veicoli</b></p> <p>1. Le nuove autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;</li> <li>b) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3 – o superiore – o essere alimentate con metano o GPL. Viene fatta eccezione per le vetture adibite al servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico;</li> <li>c) avere idonea agibilità e consentire l'accesso almeno attraverso 3 sportelli di salita;</li> <li>d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;</li> <li>e) essere omologate per non meno di 4 posti per i passeggeri, escluse le vetture adibite al servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture d'epoca o d'interesse storico;</li> <li>f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.</li> </ol> <p>2. I punti c) e d) vanno riferiti solo al taxi.</p> <p>3. L'applicazione di eventuali strumentazioni o insegne distintive oltre a quelle espressamente previste devono in ogni caso essere preventivamente comunicate ed autorizzate</p>	

dal Comune.

### Art. 31

#### Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 30 e a quelle previste dalla legislazione di settore vigente, l'autoveicolo taxi deve:
  - a) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile. La tabella, almeno in lingua italiana, inglese e tedesca, deve essere collocata nella parte retrostante di un sedile anteriore;
  - b) applicare sul cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi listini specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
  - c) portare uno o più contrassegni identificativi indicanti il numero della licenza e lo stemma del comune, la scritta in colore nero "servizio pubblico", del tipo e nei punti della carrozzeria stabiliti con appositi provvedimenti del Comune;
  - d) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile nei limiti stabiliti dalla legislazione di settore vigente, il relativo contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune e l'identificativo della vettura;
2. È vietata l'esposizione di adesivi o contrassegni diversi da quelli previsti al comma 1 non autorizzati dal Comune.

#### Legge 15 gennaio 1992, n. 21

##### ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - COMMI 1, 2, 3, 4, 6 E 7

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22

##### ART. 5 - CARATTERISTICHE E VERIFICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della *legge 15 gennaio 1992, n. 21*.
2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.
3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.

#### D.M. 19 novembre 1992 - Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1992, n° 283.*

##### ART. 1

La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere bianca, con fattore di luminanza minimo 0,34 e coordinate tricromatiche comprese all'interno del quadrilatero definito in tabella mediante l'indicazione delle coordinate dei vertici:

Punti	1	2	3	4
X	0,303	0,298	0,312	0,317
Y	0,308	0,313	0,327	0,322

Le coordinate tricromatiche sono definite dalle norme CIE (Commissione Internazionale de l'Eclairage), approvate in Cambridge (U.K.) nel 1931. Esse sono da rilevare, nelle condizioni stabilite da dette norme (sorgente di luce «C», illuminamento normale e osservazione a 45°), su campioni verniciati con il ciclo usuale di applicazione.

L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali

	<p>fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.</p> <p>ART. 2</p> <p>Le autovetture di cui all'articolo 1 possono, ove previsto dai regolamenti comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri.</p> <p><b>D.M. 19 novembre 1992</b> ART. 2 COMMI 2 E 3</p> <p>2. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.</p> <p>3. Tali scritte e stemmi (<i>con riferimento ai contenuti del comma 2 - vedi la precedente lettera c del presente articolo del regolamento</i>) potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 centimetri quadrati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente</b></p> <p>1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 30 e a quelle previste dalla normativa di settore vigente, l'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:</p> <p>a) essere di colorazione scura; è vietato il colore bianco in ogni sua gradazione. Tali prescrizioni non sono applicate alle auto storiche iscritte in appositi registri.</p> <p>b) recare esposta all'interno del veicolo nella parte retrostante il sedile anteriore la tabella indicante le tariffe minime e massime del servizio, fissate ai sensi dell'art. 43 comma 2 del presente regolamento, in lingua italiana e in lingua inglese.</p> <p>2. E' vietata l'installazione di qualsiasi altra strumentazione esterna, che possa creare disturbo sull'identificazione della tipologia del servizio, se non autorizzata preventivamente dal Comune.</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n.21</b> ART. 12 – <u>CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE</u> – COMMI 5 E 7</p> <p>5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.</p> <p>7. <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 31 del presente regolamento</i></p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> ART. 4 – <u>SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE</u> – COMMA 3</p> <p><i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 1 del presente regolamento</i></p> <p>ART. 5 – <u>CARATTERISTICHE E VERIFICHE DEI VEICOLI</u> – COMMI 1, 1BIS, 1 TER, 2 E 3</p> <p>1. <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 31 del presente regolamento</i></p> <p>1 bis. è vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.</p> <p>1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.</p> <p>2. e 3. <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 31 del presente regolamento</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tassametro</b></p> <p>1. Le autovetture adibite al servizio pubblico di taxi devono essere munite di tassametro omologato del tipo approvato dal Comune.</p> <p>2. Il tassametro, prima della sua entrata in funzione, e poi, periodicamente, deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che tutti gli utenti possano leggere chiaramente le sue indicazioni contenute.</p> <p>3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del Comune per accertare il rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.</p>	

Successivamente alla verifica iniziale al tassametro vengono apposti i sigilli.

4. Tutte le modifiche disposte dal Comune, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3 a cura e spese dei titolari di licenza.
5. Il tassametro non può essere rimosso né manomesso senza l'autorizzazione del Comune. Nell'autovettura non possono essere tenuti tassametri imperfetti o comunque alterati. In caso di avaria del tassametro, l'autista deve sospendere immediatamente il servizio. Qualora il guasto avvenga durante la corsa, l'autista deve condurre a destinazione il passeggero e riscuotere il prezzo in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa in vigore.
6. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la rimozione dei sigilli dal tassametro. In tal caso il tassista provvede entro 3 giorni, ai sensi del precedente comma 3.
7. Il tassista è tenuto inoltre a notificare al Comune ogni eventuale modificazione dei pneumatici, delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p><b>Inizio del servizio taxi e uso del tassametro</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'inizio della prestazione avviene soltanto con le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) richiesta di servizio espressa mediante radiotaxi: il tassametro viene azionato nel momento in cui il tassista accetta il servizio confermandolo via radio alla centrale radiotaxi;</li> <li>b) richiesta di servizio mediante telefono al posteggio: il tassametro viene azionato al momento dell'accettazione telefonica da parte del tassista;</li> <li>c) richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio.</li> </ol> </li> <li>2. Il tassametro dovrà essere messo in posizione di "cassa" nel momento in cui il taxi giunge a destinazione in modo tale da consentire al cliente di prendere visione del prezzo della corsa. Successivamente si dovrà provvedere allo scarico di eventuali bagagli. Soltanto dopo l'avvenuto pagamento, il tassametro dovrà essere posto in posizione di "libero".</li> <li>3. Il tassametro deve altresì indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b></p> <p><b>Controllo dei veicoli</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oltre ai controlli previsti dalla legislazione di settore vigente, il Comune può, in ogni momento, procedere al controllo dei veicoli adibiti al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 30, 31 e 32. Il Comune, per l'esercizio del controllo, si avvale del Comando di Polizia Municipale.</li> <li>2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene provvisoriamente sospeso dal servizio e il titolare è diffidato a provvedere a ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo entro il termine indicato dal Comune. Il termine per provvedere deve risultare congruo rispetto agli interventi tecnici da effettuare. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi</li> </ol>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 5- CARATTERISTICHE E VERIFICHE DEI VEICOLI – COMMA 3</b>  <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 31 del presente regolamento</i></p>

<p>dell'art. 51.</p> <p>3. I titolari di licenza taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di presentarsi al controllo autovettura ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, nel luogo e all'orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte del Comune.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b> <b>Avaria del veicolo</b></p> <p>1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.</p> <p>2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Veicoli di scorta</b></p> <p>1. Il Comune, per la sostituzione di autovetture momentaneamente ferme per motivi tecnici (avarìa, ritardo nella consegna del nuovo mezzo, incidente, ecc.) rilascia un nulla osta temporaneo all'utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nella licenza aventi tutte le caratteristiche previste dalla normativa di settore e dal presente regolamento.</p> <p>2. Le vetture sostitutive possono essere di proprietà o in disponibilità agli organismi economici di categoria e non a singoli titolari di licenza taxi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <b>Radio taxi</b></p> <p>1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio taxi.</p> <p>2. Il servizio centralizzato di radiotaxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente.</p> <p>3. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario al tassista per raggiungere il luogo di chiamata.</p>	
<b>TITOLO IX – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Posteggio di stazionamento taxi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte nelle località indicate all'allegato sub. C). L'allestimento e la manutenzione delle piazzole dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla legislazione di settore vigente.</li> <li>2. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.</li> <li>3. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri ed altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.</li> <li>4. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.</li> <li>5. E' fatto divieto caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.</li> </ol>	<p><b>Decreto legislativo 285 /92</b> <b>ART. 6 - <u>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI</u> – COMMA 4, PRIMO CAPOVERSO E LETTERA C), E COMMA 5, PRIMO CAPOVERSO E LETTERA D)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:       <ol style="list-style-type: none"> <li>c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;</li> </ol> </li> <li>5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:       <ol style="list-style-type: none"> <li>d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;</li> </ol> </li> </ol> <p><b>ART. 7 – <u>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.</li> </ol> </li> <li>2. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, [OMISSIS] comma 4, lettera c) [OMISSIS] sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.</li> </ol> <p><b>ART. 37 – <u>APPOSIZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:       <ol style="list-style-type: none"> <li>b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;</li> <li>d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.</li> </ol> </li> <li>3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>Stazionamento per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b> <b>ART. 11 – <u>OBBLIGHI PER I TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DA NOLEGGIO</u> – COMMI 3, 4, 5 E 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nel servizio di noleggio con conducente esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi.</li> <li>4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.</li> <li>5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.</li> <li>6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di</li> </ol>

	<p>taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b> <b>Turni ed orari del servizio taxi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari precisi stabiliti dal Comune. Spetta al Comando di Polizia Municipale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.</li> <li>2. I tassisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a 5 ore.</li> <li>3. Il Comune può consentire deroghe alla turnazione prevista in singoli casi e dietro presentazione di apposita certificazione (motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi di categoria, ecc.).</li> <li>4. In caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte, attraverso provvedimento del Comune, modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. In caso di evento che si manifesti in orario di chiusura dell'ufficio comunale competente, i titolari di licenza possono comunicare la circostanza entro 24 ore.</li> <li>5. Possono essere esentati dal turno notturno gli operatori che hanno compiuto i 60 anni di età o 30 anni di servizio e le donne, salvo utilizzo del collaboratore familiare.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <b>Trasporto di disabili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.</li> <li>2. I titolari di licenza taxi o autorizzazione noleggio con conducente possono adattare il</li> </ol>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – COMMI 1 E 2</b>  1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.  2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 18 – TRASPORTO DISABILI – COMMA 1</b>  1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14</p>

<p>veicolo, previa comunicazione al Comune, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili.</p> <p>3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti.</p> <p><b>Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</b>  <b>ART. 381. <u>STRUTTURE E SEGNALETICA PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE INVALIDE</u> – COMMA 2</b></p> <p>2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V. 5</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Tariffe</b></p> <p>1. Le tariffe del servizio taxi, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Il Comune verifica annualmente, con provvedimento espresso, le tariffe in vigore ed apporta alle stesse eventuali modifiche.</p> <p>2. Le tariffe del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, in base a criteri determinati dalla legislazione vigente.</p> <p>3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.</p> <p>4. I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.</p>	<p><b>Legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>  <b>ART. 13 – <u>TARIFFE</u> – COMMI 1 E 2</b></p> <p>1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.</p> <p>2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.</p> <p><b>L. 15-1-1992 n. 21</b>  <b>Art. 13. Tariffe. (commi 3 e 4)</b></p> <p>3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.</p> <p>4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 8 – <u>COMPETENZE COMUNALI</u> – COMMA 1, PRIMO CAPOVERSO E LETTERA G)</b></p> <p>1. Le funzioni amministrative dei Comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale riguardano:</p> <p style="padding-left: 20px;">g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21.</p> <p><b>Decreto ministeriale 20 aprile 1993 –</b>  <b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI UNA TARIFFA MINIMA E MASSIMA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA</b></p>

#### **Art. 44**

##### **Ferie, assenze, aspettativa, distacchi**

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata al Comune entro le 24 ore dal suo inizio.
3. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di 2 periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alla normativa vigente.
5. Previa idonea documentazione, i tassisti dirigenti delle organizzazioni sindacali o di associazioni di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recuperare le giornate di mancato servizio, per impegni connessi con il loro mandato.

#### **Art. 45**

##### **Uso collettivo del taxi**

1. Il servizio di taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b> <b>Servizi con caratteristiche particolari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio con il Comune per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.</li> <li>2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.</li> <li>3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b> <b>Vigilanza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento viene esercitata secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.</li> </ol>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 21 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sul buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.</li> <li>2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata da funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.</li> <li>3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma, 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.</li> </ol>
<b>TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> <b>Sanzioni amministrative</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le violazioni alla normativa vigente sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa di settore vigente.</li> <li>2. Per il loro accertamento ed irrogazione si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.</li> </ol>	<p><b>Codice della strada</b> <b>ART. 85 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE – COMMI 4 E 4 BIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 e, se si tratta di autobus, da euro 357 a euro 1.433. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</li> <li>4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione</li> </ol>

	<p>medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI</p> <p><b>ART. 86 SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE O TAXI – COMMI 2 E 3</b></p> <p>2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.</p> <p>3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280</p> <p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p>1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 così come integrata dal titolo VI del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <b>Diffida</b></p> <p>1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso per la seconda volta nell'arco di 12 mesi in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto altresì alla diffida da parte dell'amministrazione comunale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b> <b>Sospensione</b></p> <p>1. Il Comune provvede alla sospensione temporanea per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi dell'autorizzazione o licenza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;</li> <li>- prestazione del servizio con tassametro manomesso;</li> <li>- tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;</li> <li>- fornire falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a</li> </ul>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b>  <b>ART. 22 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA – COMMA 1</b></p> <p>1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;</li> <li>b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;</li> <li>c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;</li> <li>d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;</li> <li>e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;</li> <li>f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;</li> <li>g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;</li> <li>h) non applica le tariffe in vigore.</li> </ul> <p><b>ART. 23 - PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA</b></p>

- carico di un altro operatore del servizio;
- violazione all'art. 20, comma 4 (irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti);
  - violazione all'art. 22 (utilizzo di personale non in regola con il versamento dei contributi);
  - ripetuta violazione all'art. 24, comma 1, (mancato rispetto di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi);
  - violazione all'art. 23, comma 1, lettera e) (rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse: soccorso, pubblica sicurezza);
  - violazione all'art. 24, comma 1 lettere a), d), (non aderire ad ogni richiesta di trasporto, con possibilità di rifiuto nei casi previsti dall'art. 26, comma 2 lettere a – b – d; non richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato dal tassametro);
  - violazione all'art. 27, comma 1, lettere c), d), e) (chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti; togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo; esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate);
  - violazione all'art. 31, comma 3 (allestimento autovettura taxi);
  - violazione all'art. 32, comma 2 (allestimento autovettura noleggio con conducente);
  - violazione all'art. 33, comma 4 (obbligo adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dal Comune);
  - violazione all'art. 35, comma 2 (veicolo riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento una volta decorsi i termini di tempo per provvedere al ripristini delle caratteristiche);
  - violazione all'art. 42, comma 1 (servizio non accessibile a tutti i soggetti disabili);
  - stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.
- Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata al Comune, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1 (violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti), il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto

<p>chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <b>Revoca</b></p> <p>1. Si dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:</p> <p>a) Per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 mesi senza giustificazione;</p> <p>b) Contestualmente al secondo provvedimento di sospensione, per un periodo complessivo superiore a 8 mesi, adottato negli ultimi 5 anni ai sensi dell'art. 50;</p> <p>c) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.</p> <p>2. La revoca, ai sensi delle vigenti legislazioni di settore, viene comunicata all'Ufficio Provinciale Motorizzazione ed alla Provincia di Verona competente per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.</p>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 23 - <u>PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA</u> - COMMI 3, 4 E 5</b> <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 50 del presente regolamento</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Decadenza e rinuncia</b></p> <p>1. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, si ha nei seguenti casi:</p> <p>a) il venir meno dei requisiti che erano presupposti al rilascio della licenza o autorizzazione;</p> <p>b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore.</p> <p>2. Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune.</p>	<p><b>Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22</b> <b>ART. 22 <u>SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA</u></b> 1. <i>Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell'articolo 50 del presente regolamento.</i> 2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza. 3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b> <b>Reclami</b></p> <p>1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, indirizzando i reclami al Comune.</p> <p>+2. Una copia del presente regolamento deve essere tenuta a bordo del veicolo a disposizione dell'utenza.</p>	<p><b>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 - Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.</b></p> <p>III. LA TUTELA.</p> <p>1. <b><u>PROCEDURE DI RECLAMO</u></b></p> <p>1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva e danno ad esse piena pubblicità.</p> <p>2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione; svolgersi in tempi rapidi, predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente un'informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine stessa; prevedere una risposta completa all'utente e forme di ristoro adeguate, ivi compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente</p>

	<p>titolo, per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei principi della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni dei commi successivi.</p> <p>3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (7), un ufficio interno di controllo, denominato ai sensi della presente direttiva «ufficio». Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle articolazioni territoriali dell'ente, dotate di autonomia nella determinazione delle condizioni di erogazione del servizio. L'ufficio esercita le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (6) e successive modificazioni. Esso, inoltre, riceve i reclami presentati dall'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva.</p> <p>4. Il reclamo può essere presentato dall'utente in via orale, per iscritto, via fax o telefonicamente. Nella predisposizione del reclamo, l'utente può avvalersi dell'assistenza degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del titolo precedente.</p> <p>5. Al momento della presentazione del reclamo, l'ufficio comunica all'utente il nominativo del dipendente responsabile dell'indagine, i tempi previsti per l'espletamento della stessa, i mezzi dei quali dispone nel caso di risposta sfavorevole.</p> <p>6. L'ufficio riferisce all'utente con la massima celerità, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. Trascorsi quindici giorni, l'ufficio informa comunque l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine.</p> <p>7. L'ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo successivo sulla quantità e il tipo di reclami ricevuti e sul seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti il soggetto erogatore tiene conto nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente titolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 54</b> <b>Carta dei servizi</b></p> <p>1. In applicazione della legislazione di settore vigente, la Provincia può fissare gli standard qualitativi di riferimento. Il Comune attiva periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per verificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema allegato al presente regolamento, sub. D).</p> <p>2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio</p>	<p><b>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 - Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.</b></p> <p><b>II. GLI STRUMENTI.</b></p> <p><b>1. ADOZIONE DI STANDARD.</b></p> <p>1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto.</p> <p>2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto.</p> <p>3. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti;</p>

<p>utilizzato.</p> <p>3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, la Provincia provvede alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard); al Comune spetta la verifica della qualità del servizio fornito e la comparazione con il livello di servizio misurato o percepito: i risultati di tale verifica devono essere adeguatamente pubblicizzati ed opportuni provvedimenti correttivi possono essere intrapresi in sede di emanazione del provvedimento annuale relativo alle tariffe.</p>	<p>forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati.</p> <p>4. Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche.</p> <p>5. L'osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti.</p> <p>6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagiati per gli utenti.</p> <p>7. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi.</p>
<p><b>TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b> <b>Norma finale</b></p> <p>1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b> <b>Abrogazione di precedenti disposizioni</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b> <b>Norma transitoria</b></p> <p>1. Le autovetture utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non rispettano quanto prescritto dallo stesso (con particolare riferimento all'art. 30, "Caratteristiche dei veicoli") devono adeguarsi entro due anni, pena la revoca dell'autorizzazione o della licenza, con l'eccezione delle autovetture dotate di particolari allestimenti per l'accessibilità dei diversamente abili, che dovranno adeguarsi entro quattro anni.</p>	